



R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 1191 del 2011, proposto da:

Master Limousine System S.r.l., rappresentato e difeso dall'avv. Debora Pretin, con domicilio eletto presso Debora Pretin in Venezia, Piazzale Roma, 468/B;

contro

Comune di Musile di Piave, rappresentato e difeso dall'avv. Mariateresa Borgato Pagotto, con domicilio presso l'intestato Tribunale ai sensi dell'art. 25 del DLgs n. 104/2010; Comune di Venezia;

per l'annullamento

dell'ordinanza n. 46 prot. n. 8013 dd. 19.5.2011, con cui il Responsabile di Posizione Organizzativa del Comune di Musile di Piave ha ordinato la sospensione per giorni sette dell'autorizzazione n. 12 rilasciata in data 14.7.2003 per l'esercizio di attività di noleggio con conducente; nonchè di ogni atto annesso, connesso o presupposto;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Musile di Piave;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 luglio 2011 il dott. Claudio Rovis e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

ritenuto

che può prescindere dall'eccezione di inammissibilità del ricorso in ragione della sua palese infondatezza per le seguenti considerazioni:

1.- l'art. 4, II comma della LR n. 22/1996 – norma contestata all'odierna ricorrente, come si evince dalla comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio (doc. 2 della ricorrente) - prescrive chiaramente che “lo stazionamento dei mezzi adibiti al servizio avviene all'interno delle rimesse. È vietata la sosta in posteggio di stazionamento su suolo pubblico nell'ambito territoriale dei Comuni dotati di servizio di taxi”;

2.- or bene, l'autovettura da noleggio in questione è effettivamente risultata sostare in stazionamento su suolo pubblico (e non in fermata, come confermato dalla stessa ricorrente che ha ammesso che il conducente si era recato a casa “per le ore di riposo notturno”), essendo irrilevante, in quanto non previsto dalla norma, che non fosse a disposizione e in attesa di clientela;

che, ciò stante, il ricorso va respinto;

che le spese possono essere compensate in ragione della particolarità della controversia;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese e le competenze del giudizio tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 6 luglio 2011 con l'intervento dei magistrati:

Vincenzo Antonio Borea, Presidente
Claudio Rovis, Consigliere, Estensore
Alessandra Farina, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 12/07/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

DIVIETO DI SOSTA SU SUOLO PUBBLICO PER IL NOLEGGIO CON CONDUCENTE SENZA CLIENTE: IL TAR DEL VENETO ACCOGLIE LA TESI DELLA POLIZIA MUNICIPALE DI VENEZIA

D'ora in poi, quando non hanno il cliente a bordo, i titolari di attività di noleggio con conducente non potranno sostare su suolo pubblico nei comuni dotati di servizio taxi e dunque anche a Piazzale Roma. Lo ha stabilito il Tar del Veneto con una sentenza dello scorso 6 luglio, in base alla quale viene considerato irrilevante il motivo del temporaneo posteggio. Il provvedimento accoglie di fatto la tesi della Polizia Municipale di Venezia, la quale, tempo fa, aveva contestato questo tipo di infrazione ad un veicolo con licenza rilasciata dal Comune di Musile di Piave.

La pronuncia giunge dieci mesi dopo l'avvio di un'indagine amministrativa che il Servizio Sicurezza stradale e traffico della Polizia Municipale di Venezia ha svolto per verificare la regolarità del servizio di noleggio con conducente sul territorio comunale. Gli agenti hanno accertato numerose violazioni, sia di carattere amministrativo, sulla regolarità delle autocertificazioni presentate, che di carattere operativo, relative al mancato rispetto delle prescrizioni previste dai regolamenti comunali.

A seguito delle indagini, si è avuto un proficuo incontro tra la Polizia Municipale e i rappresentanti delle organizzazioni del settore trasporti (Cna - Fita, Confeserenti e Federnoleggio), al termine del quale, dopo aver analizzato insieme sia le problematiche del settore che la complessa normativa, la Polizia Municipale ha delineato le modalità operative che avrebbe seguito nei controlli al fine di evitare fraintendimenti.

Gli accertamenti hanno sortito un effetto 'auto-regolatore': molti operatori hanno provveduto cioè a mettersi in regola, come dimostrano i dati sui controlli effettuali. Infatti, se nell'ultimo trimestre del 2010 sono state accertate 21 violazioni su 35 aziende/veicoli controllati (che hanno comportato, oltre alla sanzione pecuniaria di 159 euro, al fermo del veicolo da un minimo di due fino ad un massimo di otto mesi), tra gennaio e febbraio 2011, su 28 controlli effettuati, le infrazioni sono scese a sei.

Come nel caso del conducente di Musile di Piave, le violazioni sono state segnalate, per competenza, alle amministrazioni che hanno rilasciato le singole licenze, le quali, a loro volta, hanno emesso vari provvedimenti di sospensione, mentre l'Ufficio provinciale del Lavoro ha avviato le verifiche del caso sulla regolarità dei contratti di lavoro dei conducenti. L'indagine ha portato, complessivamente, alla denuncia per falso in atto pubblico (per aver allegato autocertificazioni mendaci agli atti che riguardavano procedimenti amministrativi per il rilascio delle autorizzazioni) di sei titolari di aziende di noleggio con conducente. Le Procure coinvolte sono quelle di Venezia, Treviso e Vicenza.

Venezia, 9 settembre 2011 / cv

<http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/48628>